COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2013

CAPO I - D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I pag. 3

CAPO II - OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE pag. 4

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE pag. 8

CAPO IV - INFORMAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA pag. 10

CAPO V - ORGANI DI GOVERNO pag. 11

CAPO VI - ORGANI AMMINISTRATIVI pag. 17

CAPO VII - ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI pag. 20

CAPO VIII - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO pag. 22

CAPO IX - REVISIONE DELLO STATUTO pag. 23

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI pag. 24

CAPO I

D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

ART. 1 - Autonomia Statutaria

1. Pitigliano è Comune autonomo delle Regione Toscana riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica Italiana nell'ambito dei principi costituzionali. Rappresenta la Comunità insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi, le relazioni sociali, la qualità della vita e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico, in armonia con la propria storia, cultura tradizione.
2. Il Comune si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato Italiano, della Regione Toscana, dell'Unione Europea e dei Trattati internazionali cui lo Stato italiano aderisce. Esercita le funzioni proprie e quelle conferite al Comune stesso con legge statale o regionale secondo il principio di sussidiarietà.
3. Le funzioni politiche, normative e di governo di cui il Comune ha la titolarità, sono esercitate secondo il presente statuto ed i relativi regolamenti.
4. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce:

- le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente;
- le attribuzioni degli organi Istituzionali, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- le forme di collaborazione fra comuni e gli altri enti istituzionali;
- la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, l'accesso degli stessi alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le garanzie a tutela dell'informazione e della trasparenza amministrativa;
- le modalità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e storico della comunità.

Art. 2 - Territorio, Sede, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Pitigliano si estende per 102,89 Kmq confinante con i Comuni di Sorano, Manciano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano e Latera; la Sede Comunale è sita nel territorio di Pitigliano.
2. L'unica frazione presente è denominata Frazione Casone, storicamente riconosciuta dalla Comunità.
3. Il Palazzo civico, Sede Comunale, è ubicato in Piazza Garibaldi n. 37.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella Sede Comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, comunque all'interno del territorio comunale, individuati dal Sindaco nell'avviso di convocazione.
5. La modifica della denominazione delle frazioni, la soppressione o l'istituzione delle stesse o la individuazione di una diversa sede comunale è di competenza del Consiglio Comunale con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma che sono quelli storicamente in uso e le cui modalità di utilizzazione sono dettate da specifico regolamento.
7. Nelle more dell'approvazione di tale regolamento, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone contenete lo Stemma del Comune, nella foggia di quello attualmente esistente, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa. L'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini non istituzionali, potrà essere autorizzato per particolari motivi e per tempo limitato dal Sindaco.

CAPO II
OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 3 - Finalità - Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune promuove la crescita economica e civile della comunità Pitiglianese esercitando i propri poteri e le proprie funzioni nell'ambito della Costituzione e delle leggi dello Stato e della Regione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa. Promuove e favorisce le iniziative poste in essere da associazioni e enti e rivolte a realizzare gli obiettivi indicati dal presente Statuto.
2. In particolare il Comune indirizza la propria azione attraverso gli strumenti della programmazione, pubblicità e trasparenza al perseguimento dei seguenti obiettivi:
    a. Concorre alla tutela del territorio del patrimonio storico, artistico ed ambientale per favorire un processo di crescita economica e sociale della collettività.
    b. Promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente e la qualità della vita.
    c. Contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività ed incentiva, per quanto di sua competenza, la medicina sociale, scolastica e sportiva, in stretta collaborazione con l'A.S.L. di appartenenza.
    d. Garantisce a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di promozione delle attività motorie e sportive, di integrazione sociale e di accesso al lavoro.
    e. Promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap tutelandone i diritti e la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale.
    f. Concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrità psicofisica, erogando idonei servizi.
    g. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio sociale, con speciale riferimento ai cittadini che si trovano in condizioni svantaggiate anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie che operano senza fini di lucro.

h. Favorisce, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi, lo sviluppo delle attività economiche, produttive sociali e culturali.
i. Nell'ambito delle competenze riservate dalla Legge, il Comune definisce le sue linee in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale.
j. Stabilisce gli indirizzi generali per l'assetto del proprio territorio, recependo la valutazione delle sue componenti e rafforzando i rapporti con l'unione dei comuni "Colline del Fiora" di cui fa parte.
k. Concorre con la Provincia e con l'Unione dei Comuni alla elaborazione di programmi di sviluppo e forme di gestione dei servizi associati
l. Concorre alla localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle linee di comunicazione stradali.
m. Stabilisce, in accordo anche con gli enti preposti, gli interventi per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale, per il consolidamento del suolo ed il regime delle acque.
n. Individua le aree in cui è possibile istituire parchi e riserve naturali.

3. I rapporti con gli altri Comuni, Province, Unione dei Comuni sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà tra le diverse sfere di autonomia, mentre quelli tenuti con lo Stato e le Regioni sono ispirati al principio di sussidiarietà.

Art. 4 - Principi ispiratori

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il Comune promuove la cultura della pace come elemento distintivo della comunità pitiglianese.
3. Nella propria attività il comune si ispira al rispetto della legalità, stimolando in particolare la diffusione della cultura della lotta ad ogni forma di criminalità organizzata.
4. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia. A tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
5. Il Comune, nell'ambito della programmazione economica e sociale, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.
6. Il Comune concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale della comunità pitiglianese.
7. Il Comune promuove iniziative di integrazione sociale con le comunità di immigrati e la popolazione locale.

Art. 5 - Promozioni dei beni culturali, dello sport e tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive ed assistenziali, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 6 - Sviluppo economico

1. Il Comune nell'ambito del coordinamento delle attività produttive, incentiva le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione.
2. Il Comune promuove e favorisce forme associative e di autogestione fra i lavoratori degli ambiti interessati.

Art. 7 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, anche nella organizzazione della propria attività.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune potrà valutare, per ciascun obiettivo, l'orientamento delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 8 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Art. 9.- Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la Commissione per le Pari Opportunità, quale organo consultivo del Consiglio e del Sindaco.
2. Tutte le elette del Consiglio entrano di diritto nella Commissione.
3. La composizione totale rispetterà la rappresentanza proporzionale dei gruppi.
4. La Commissione elegge al proprio interno un presidente.
5. La Commissione formula al Consiglio e al Sindaco proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere

sviluppate in politiche di pari opportunità, ivi compresa la promozione della presenza femminile nella Giunta e negli organi collegiali del comune, negli enti, istituzioni, aziende da esso dipendenti, nonché nella struttura dell'Ente.

6. Possono partecipare alle sedute della Commissione Pari Opportunità il Sindaco e l'Assessore competente.
7. Il Sindaco e la Giunta Comunale consultano preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni positive di pari opportunità.
8. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e al termine del mandato redige una relazione conclusiva sull'attività svolta.
9. Il funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento.
10. Nel caso di mancata rappresentanza femminile all'interno del Consiglio Comunale non sarà istituita la Commissione Pari Opportunità bensì dovrà essere attivato il Comitato Pari Opportunità.

Art. 10 - Gestione associata

1. Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti Pubblici.
2. Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 11 - Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando, ove possibile, la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti, anche stimolando la gestione diretta da parte di formazioni sociali.
2. Nella gestione dei servizi, il Comune può adottare la forma della gestione diretta o può ricorrere alla concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. In tal caso l'Ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

Art. 12 - Autonomia normativa

1. L'autonomia normativa si esprime nella potestà statutaria e regolamentare.
2. Nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse con i diritti dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali in ordine alle prestazioni di spettanza del Comune di Pitigliano, le norme regolamentari comunali che assicurino condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minore onerosità, trasparenza, partecipazione o semplificazione, sostituiscono la precedente normativa comunale in materia, garantendo in

ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE

Art. 13- Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza libere forme di associazioni nonché la formazione di organizzazioni no profit che perseguano, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile e del patrimonio culturale ed artistico, come strumento di partecipazione alla vita amministrativa da parte della collettività.
2. Presso il Comune è istituito l'Albo delle associazioni, delle organizzazioni e delle istituzioni, legalmente costituite, operanti sul territorio comunale.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo di cui al comma precedente devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale. Le richieste di iscrizione sono subordinate al deposito di copia dello Statuto e del bilancio per le forme associative per le quali questo ultimo è richiesto dalla Legge.
4. Il funzionamento del predetto Albo e i rapporti tra il Comune e le associazioni, gli organismi e le istituzioni iscritti nell'Albo medesimo sono disciplinati da apposito Regolamento.
5. In particolare, in esecuzione di quanto statuito al comma 1, il Comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina anche le norme che prevedono agevolazioni nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonché forme diverse di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie, che vanno evidenziate in apposito allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.
6. Le associazioni e le organizzazioni che usufruiscono di tali agevolazioni e delle diverse forme di contributo di cui al precedente comma, sono inserite in un elenco che viene pubblicato dal Comune con scadenza annuale.
7. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può stipulare con esse specifiche convenzioni di durata massima biennale, eventualmente rinnovabili o prorogabili.

Art. 14 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni possono rivolgere petizione al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco per chiedere provvedimenti, esporre comuni necessità o lamentare inadempienze.
2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 15 - Diritto di iniziativa

1. L'eventuale iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione, accompagnate da una relazione.
2. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
3. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti nella redazione del progetto e dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 16 - Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo e/o propositivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nelle seguenti materie: tributi, piano strutturale e regolamento urbanistico, statuto, regolamenti di funzionamento del consiglio e di contabilità, atti relativi alla gestione del personale, bilanci preventivi, conti consuntivi, atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
2. Si fa luogo a referendum:
   a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
   b) qualora vi sia richiesta da parte di elettori del Comune pari al venti per cento della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
3. A pronunciarsi sull'ammissibilità delle proposte di referendum è chiamato il Consiglio Comunale, previa istruzione da parte di una commissione consiliare.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quorum necessario per la validità della consultazione referendaria deve raggiungere almeno un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori che hanno partecipato alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.
7. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
8. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 17 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Può essere istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Esso promuove la partecipazione dei bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del Sindaco dei ragazzi.

Art. 18 - Le consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire apposite consulte quali organismi di consultazione e di partecipazione nelle materie di più ampio rilievo sociale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.
2. Le Consulte sono composte da rappresentanti di associazioni, enti, organismi e da esperti che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza di determinati campi di attività che possono integrare e arricchire le proposte degli organi politico – amministrativi con l'apporto di conoscenze specifiche e possono altresì esercitare autonomo diritto di iniziativa.
3. Rappresentano lo strumento di collegamento diretto e di partecipazione organizzata tra i cittadini di Pitigliano e l'Amministrazione.
4. Le consulte sono costituite con deliberazione di Consiglio Comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale che le ha costituite.
5. Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno previste da uno specifico regolamento.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 19 - Diritto di partecipazione al procedimento

Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge 241/90.

Art. 20 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.

Art. 21 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

CAPO V

ORGANI DI GOVERNO

ART. 22 - Organi di Governo

Sono organi politici del Comune, previsti per legge: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 23 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. Le competenze sono fissate dalla legge; esso svolge ed esercita le sue attribuzioni, oltre che nel rispetto della legge, in conformità ai principi e procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il comune fissa le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio comunale, viene disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Gli atti fondamentali devono contenere l'indicazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. La durata e la composizione del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
4. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, l'assessore più Anziano, ai sensi dell'art. 25 comma 3, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco. Il Presidente del Consiglio ha funzione di predisposizione, propulsione, disciplina e coordinamento dei lavori del Consiglio. Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.
5. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla legge o dal regolamento del consiglio. Il regolamento definisce le modalità e i casi per la concessione del diritto di parola ai non Consiglieri. Le deliberazioni avvengono a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga

diversamente. Le convocazioni del Consiglio Comunale possono essere ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

6. La prima adunanza del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il 10° giorno dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione; in detta seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei Consiglieri eletti. Nella stessa seduta, inoltre, viene data comunicazione da parte del Sindaco, della composizione della Giunta. Entro 120 giorni dalla convalida, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Una volta all'anno, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, il consiglio comunale viene riunito per essere informato dal Sindaco circa l'attuazione delle linee programmatiche e per discutere sul proseguimento dell'attività.
7. Per le nomine di competenza dell'ente è richiesta la maggioranza relativa dei votanti; quando deve essere rappresentata la minoranza, si procede con votazione limitata. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali e richiesto il deposito del curriculum preventivamente alla proposta di nomina.
8. I verbali delle sedute e delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente.
9. Le proposte di deliberazioni possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dai singoli Consiglieri Comunali.
10. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità.
11. Il Consiglio Comunale dev'essere riunito in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta fatta da 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 24 - Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, T.U.O.E.L. e le relative deliberazioni non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 25 - Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri, sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' Consigliere Anziano chi ha riportato la più alta cifra individuale di voti. Egli presiede le sedute del Consiglio comunale nel caso di assenza o impedimento contestuale del Sindaco e del Vice Sindaco. Qualora il Consigliere Anziano sia assente, questa è presieduta dal Consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.
3. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Comunale. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi spese, secondo quanto stabilito per legge. Spettano altresì i permessi, le licenze e le aspettative previste per legge. Nel

regolamento del consiglio viene disciplinato il regime delle indennità spettanti ai consiglieri, prevedendo altresì la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Ciascun Consigliere o gruppo consiliare ha facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dei vari servizi e dei soggetti a tali servizi preposti o che comunque vi prestano servizio. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ed istanze del Sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e le modalità di risposta del Sindaco e degli Assessori.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; il consiglio deve provvedere alla surroga entro e non oltre 10 giorni. Nel caso di dimissioni plurime, il consiglio deve procedere alla surroga con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti., si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
6. L'assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Verificatosi il caso, il Presidente del Consiglio attiva d'ufficio la procedura di decadenza, mediante l'invio all'interessato di una lettera che contenga, oltre ai requisiti dell'atto di avvio procedimento previsto dalla l.241/90, anche l'informazione che, essendo il consigliere mancato alle tre sedute consecutive, verrà inserita all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale la dichiarazione di decadenza, con l'invito a presentare giustificazioni scritte almeno 5 giorni prima della data della riunione e con l'invito al Consigliere Comunale a presentarsi davanti al Consiglio per illustrare la propria posizione. Il Consiglio, sentite le giustificazioni addotte, decide al riguardo.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata dal Prefetto, al quale siano stati comunicati gli atti della autorità giudiziaria procedente nei confronti dello stesso per i delitti di associazione di tipo mafioso o di favoreggiamento, commesso in relazione al delitto associativo, o che abbia applicato una misura di prevenzione allo stesso, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso (ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19.03.1990, n. 55, così come modificata dall'art. 1, L. 18.01.1992 n. 16), il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, cioè nel caso in cui la condanna per i delitti indicati o l'applicazione della misura di prevenzione siano divenute definitive, si fa luogo alla surrogazione.

ART. 26 - Commissioni Consiliari

1. Subito dopo l'insediamento della nuova Amministrazione il Consiglio Comunale può provvede alla costituzione di Commissioni Consiliari permanenti in misura proporzionale e di rappresentanza.
2. La composizione delle commissioni, il numero, le competenze e il funzionamento, saranno disciplinate dal regolamento. Dette commissioni oltre alle funzioni propositive proprie hanno funzioni consultive e il relativo parere deve essere citato su tutti gli atti deliberativi per le materie di competenza; detto parere non è vincolante.
3. Qualora la commissione competente, regolarmente convocata, non si riunisca o non renda il parere, si provvede in assenza dello stesso in base al disposto dell'art. 16 comma 11 della L.241/90. Si prescinde dal parere delle commissioni anche nel caso in cui esse non si siano potute costituire per mancanza di designazione da parte dei gruppi consiliari o nel caso in cui non si siano potute esprimere per mancanza del numero legale.
4. Oltre alle commissioni consiliari permanenti possono essere costituite di volta in volta commissioni speciali e temporanee, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento. Possono altresì essere istituite, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del consiglio, commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia anche speciali e temporanee.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo casi previsti dal regolamento.

ART. 27 - Gruppi Consiliari e Capi Gruppo

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppo consiliare.
2. Ciascun Consigliere nel corso della legislatura può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo originario di appartenenza e confluire in altri gruppi o costituire un nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo attribuisce ad un suo componente le funzioni di capo gruppo, con dichiarazione scritta al Presidente del Consiglio. In mancanza di tale designazione, che deve essere effettuata alla prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto, le funzioni di capo gruppo sono esercitate dal Consigliere Comunale che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

ART. 28 - Conferenza dei Capigruppo

1. Prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, quando il Sindaco ne ravvisi l'opportunità, è convocata la conferenza dei capi gruppo.
2. Le modalità di convocazione, il funzionamento e le attribuzioni saranno stabiliti nel regolamento del consiglio.

ART. 29 - Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dal numero di Assessori previsti dalla normativa vigente, tra cui un Vice Sindaco. I componenti della Giunta sono nominati discrezionalmente dal Sindaco, il quale li può anche scegliere tra persone estranee al Consiglio, purché in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. La

composizione della Giunta va comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

2. La Giunta:
   - collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune. Essa opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali
   - Compie gli atti di amministrazioni che non siano riservati al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti;
   - collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;
   - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
b) determina annualmente le tariffe e applica le aliquote dei tributi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dalla normativa vigente;
c) approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
d) approva il Piano esecutivo di gestione (PEG) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi;
e) fornisce ogni occorrente indirizzo ai responsabili degli uffici e dei servizi per la corretta attività gestionale.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza semplice; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata nell'apprezzamento di qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti sono curati dai responsabili di settore e dagli uffici.
6. La verbalizzazione è affidata al Segretario Comunale, che può essere coadiuvato da un dipendente dallo stesso incaricato.
7. Alle sedute di Giunta Comunale, è consentita la presenza di soggetti ad essa estranei, su autorizzazione del Presidente, per particolari circostanze, quali: relazione di professionisti, consulenti, revisori dei conti, presidenti dei comitati di partecipazione, capigruppo, rappresentanti di comitati. Prima della votazione, i soggetti estranei dovranno assentarsi dalla sala delle riunioni.
8. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
9. Le funzioni sono esercitate collegialmente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

ART. 30 - Revoca Assessori Decadenza Ineleggibilità

1. Nel rispetto del principio di garanzia del rapporto di fiducia e collaborazione tra Sindaco e Assessori di sua scelta, questi ultimi possono essere revocati dallo stesso, dietro motivata

comunicazione al Consiglio ed in presenza di serie e reali motivazioni che inficino il rapporto di collaborazione politica tra Assessori e Sindaco stesso.

2. L'Assessore che non interviene senza giustificato motivo alle sedute di giunta per un periodo di tempo superiore a due mesi, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione degli addebiti da parte del Sindaco e fatta salva la facoltà di accogliere le giustificazioni addotte.

ART. 31 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'attuazione del programma definito in base agli indirizzi generali di governo. Allo stesso spettano i rapporti formali ed informali con qualsiasi soggetto, ente od organo esterno. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:
   a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei consorzi e delle società di cui il Comune fa parte;
   b) convoca e presiede la giunta, con potere di polizia delle adunanze;
   c) nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco;
   d) nella prima seduta del Consiglio comunica la composizione della Giunta;
   e) assicura l'unità di indirizzo nell'attività degli Assessori;
   f) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
   g) è Presidente del consiglio comunale;
   h) sta in giudizio in rappresentanza del Comune, fatta salva la facoltà di delega ai responsabili dei servizi;
   i) vigila sull'attività delle istituzioni e delle aziende speciali, promuovendo gli eventuali interventi della Giunta o del Consiglio;
   j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
   k) in materie di personale:
      - nomina e revoca il Segretario Comunale nel rispetto delle procedure di legge e del regolamento sull'ordinamento;
      - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
   l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tranne nei casi espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale;
   m) emette le ordinanze contingibili e urgenti e ogni altro provvedimento attribuito dalla legge alla sua competenza;
   n) determina l'importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;
   o) adotta gli atti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e dispone i ricoveri d'urgenza, dandone comunicazione all'ufficio addetto;
   p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

q) conferisce onorificenze, encomi, benemerenze o cittadinanza onoraria con proprio provvedimento, secondo la disciplina di apposito regolamento comunale;
r) svolge gli altri compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco può delegare le proprie competenze ai singoli assessori, fermo restando il suo potere di sostituzione e di surroga in tutti i casi in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione della responsabilità. Il Sindaco può altresì conferire, conformemente alla normativa vigente, incarichi specifici a consiglieri comunali, fatto salvo l'obbligo da parte dell'incaricato di riferire al Sindaco ed alla giunta sull'attività svolta.
3. E' ufficiale di governo secondo le attribuzioni delle leggi statali; dette funzioni in caso di impedimento o di assenza possono essere delegate al Vice Sindaco.
4. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge.

ART. 32 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco conferendogli delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
2. In via del tutto eccezionale nell'ipotesi di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni saranno assunte dall'assessore Anziano, così come individuato dall'art. 25, comma 3.

CAPO VI - ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 33 - Organi amministrativi individuali

Sono organi amministrativi individuali (non elettivi) del Comune: il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi.

ART. 34 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'azione amministrativa.
5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
6. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio, cura la stesura dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Può essere coadiuvato da altri impiegati con l'incarico di prendere le note per la compilazione del verbale.
7. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

8. Il Segretario Comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco.

ART. 35 - Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Segretario Comunale
3. I Responsabili dei servizi, nell'ambito di competenze a ciascuno assegnate, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti , approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
4. Rilasciano altresì autorizzazioni, concessioni o atti analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, e svolgono inoltre tutte le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000. le seguenti funzioni:
   a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
   b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
   c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
   d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
   e) emettono le ordinanze di sospensione dei lavori, di demolizione dei manufatti abusivi e di riduzione in pristino di competenza comunale e ne curano l'esecuzione;
   f) esercitano poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
   g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie ;
   h) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento adottano tutti gli atti di gestione e amministrazione del personale a ciascuno sottoposto;
   i) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
   j) indicono le conferenze di servizio o vi partecipano secondo le norme di cui all'art.14 e seguenti della L.241/90;
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 36 - L'organizzazione degli Uffici

1. Il Comune provvede a determinare la propria dotazione organica , nonché l'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa,

con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzioni di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, che possono anche rivestire la qualifica di dirigenti .

2. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico, determinati dai responsabili dei servizi, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, anche per dirigenti o alte specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
7. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
8. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
9. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
10. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
11. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
12. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie denominate aree oppure mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
13. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze

sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO VII
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
E DELLE COLLABORAZIONI LOCALI

ART. 37 - Servizi Pubblici

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando le scelte sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la cui determinazione è affidata a parametri definiti per regolamento. Di norma i servizi possono essere gestiti:
   a) in economia, ossia con mezzi e personale del comune;
   b) in appalto, ossia con ricorso a ditte esterne;
   c) in concessione a terzi, per servizi la cui gestione sia di particolare complessità o onerosità;
   d) in forma consortile, ossia con la costituzione di un consorzio fra enti;
   e) a mezzo di istituzione o di azienda speciale;
   f) con partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
3. Nei casi diversi dalla lett. a) di cui al comma 2 del presente articolo, Il Comune può sempre risolvere il contratto in corso qualora gli obblighi e gli oneri a carico dell'Ente divengano eccessivamente gravosi in relazione all'interesse pubblico perseguito con tale contratto-concessione.

ART. 38 - Istituzioni e Azienda

1. I servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale.
2. I servizi a rilevanza economica imprenditoriale potranno essere gestiti a mezzo di aziende speciali. L'azienda speciale è un Ente pubblico strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti speciali dell'ente.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal suo statuto e dal relativo regolamento.

ART. 39 - Organi: Nomina Durate e Revoca

1. Sono organi dell'istituzione e dell'azienda speciale:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione della istituzione è formato da cinque componenti.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Sono eletti dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e in forma palese.
4. Per l'eventuale revoca degli amministratori, deve essere posta al Consiglio apposita mozione, con contestuale proposta per ricostituzione dell'organo, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

ART. 40 - Società

1. Il Comune può partecipare, valutata l'opportunità e la normativa vigente al momento, alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale può designare quale proprio rappresentante nella società, il Sindaco, gli Assessori o i dirigenti dell'ente, a seconda di quanto previsto dalle prescrizione di legge.
3. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio.
4. Gli organi sociali della società per azioni sono quelli previsti dall'art. 2363 e seguenti del C.C. e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme.
5. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società. La relativa deliberazione a pena di nullità deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.
6. Nel caso in cui più enti locali intervengano alla costituzione di una società per azioni, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti della società.
7. Gli amministratori ed i sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio che gli ha preposti all'Ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

ART. 41- Forme Associative e di Cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di sevizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli atri Enti Pubblici interessati o con le forme associative locali.
2. Il Comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 42 - Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.
2. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto del consorzio e di una convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti ed il consorzio.
3. Al Consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e le norme del presente statuto.

ART. 43 - Unione di Comuni

Ai sensi della normativa vigente, al fine di gestire i proprie funzioni fondamentali in forma associata, migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di proprie competenze, il Consiglio Comunale, verificate l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire un'unione fra i Comuni contermini, approvando contestualmente il relativo statuto.

ART. 44 - Conferenza di Servizi e Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici, il Sindaco, ove la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per la conclusione di un accordo di programma.
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, ne stabilisce tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. Può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.
3. Per la conclusione dell'accordo , si osservano le norme di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché le eventuali norme speciali in materia.
4. E' comunque garantita la partecipazione popolare sull'oggetto dell'accordo di programma, con le forme e le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO VIII
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 45 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

3. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 46 - Revisore dei conti e controllo della gestione

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti.
2. Sono ineleggibili alla carica di revisore i consiglieri comunali, i dipendenti comunali, gli amministratori e i dipendenti degli enti sub-comunali, coloro che sono legati al Comune e a tali enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, il Difensore Civico limitatamente a coloro che tali incarichi rivestono nell'ambito del Comune di Pitigliano e degli enti ad esso collegati.
3. Sono ineleggibili a tale carica i parenti entro il quarto grado delle persone indicate nel comma precedente. Per quel che riguarda i dipendenti comunali l'ineleggibilità relativa ai parenti entro il quarto grado dei dipendenti comunali è riferita soltanto ai dipendenti che occupano una posizione apicale all'interno dell'Ente.
4. Sono altresì ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica di Consiglieri del Comune di Pitigliano in base alla normativa vigente.
5. Le funzioni del revisore sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina la collaborazione del revisore con il Consiglio e l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze del revisore stesso.
7. Il revisore dei conti, nella sua funzione di controllo ed indirizzo, risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Il revisore è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico contabile del Comune. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta, tra l'altro, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Art. 47 - Durata, revoca e rieleggibilità

1. Il revisore dura in carica tre anni; non è revocabile se non in caso di grave inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.
2. In caso di grave inadempienza il Consiglio contesta all'interessato, assegnandogli un termine di quindici giorni per le per le proprie deduzioni prima della decisione.

CAPO IX
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 48 - Commissione per lo Statuto permanente

E' istituita in seno al Consiglio comunale la commissione per lo Statuto, incaricata di predisporre i Regolamenti, di esprimere pareri sulle questioni interpretative delle disposizioni statuarie e regolamentari e di svolgere compiti istruttori e referenti sulle proposte di revisione dello Statuto.

Art. 49 - Procedimento di revisione

1. La revisione o l'abrogazione dello Statuto è deliberata con le stesse modalità e con le stesse maggioranze previste per l'approvazione dello stesso di cui al D.Lgs. 267/2000.
2. L'abrogazione dello Statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo Statuto.
3. La stessa disposizione si applica per i Regolamenti previsti dallo Statuto.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Regolamenti

1. Il Consiglio approva entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il proprio Regolamento.
2. Gli altri Regolamenti, ad eccezione di quello di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti, valgono le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la Legge e lo Statuto.

Art. 51 - Entrata in vigore Adeguamenti

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
5. L'entrata in vigore di nuove leggi sull'ordinamento comunale abrogano le norme statutarie con esse incompatibili.
6. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto alle nuove leggi entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.

ART. 52 - Interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti

Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione del presente Statuto qualora tale interpretazione sia giustificata da contenuti precettivi non univoci; la relativa deliberazione sarà assunta con lo stesso quorum di voti favorevoli richiesto per l'approvazione dello Statuto.

ART. 53 - Allegati allo Statuto

Costituiscono parte integrante del presente Statuto i seguenti allegati:

a) planimetria del territorio comunale;
b) stemma araldico;
c) gonfalone.

Planimetria del territorio comunale

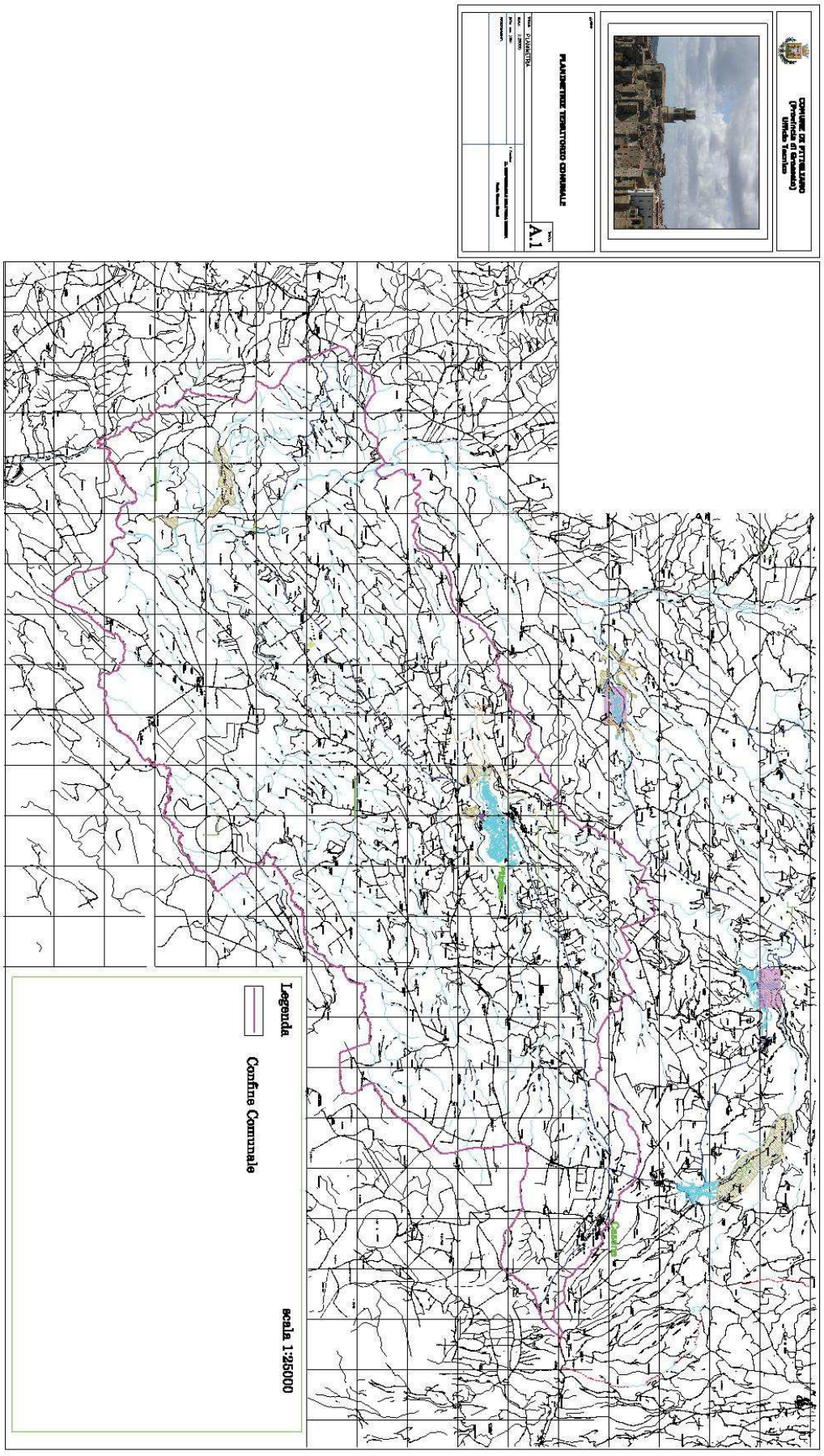

Stemma Araldico

Gonfalone